

questo appartiene di diritto divino al sacerdozio, essendo in sostanza spirituale. Ma gli uomini, i quali si consacrano al sacerdozio, i beni che si stabiliscono per lo lor sostegno, tutte le azioni esterne fatte per essi, anche in esercitando il loro uffizio, i tempi, i luoghi, le fabbriche destinate al culto religioso, sono di lor natura ed origine cose temporali, ancorchè legate colle spirituali. Benchè adunque il sovrano, ed i suoi magistrati non abbiano diritto alcuno su lo spirituale; nondimeno appartiene alla loro incumbenza di vedere, e regolare tutto quello, che vi è di temporale, affinchè faccia armonia col corpo civile.

§. XXXVII. Così il diritto della sovranità non si estende a fare, che non si predichi la parola di Dio, che non si amministrino i sacramenti, che non vi sieno de' templi e delle feste, che non vi sieno beni da sostenere i ministri, che non vi sieno canoni regolanti la disciplina; ma puo, e dee bene vedere chi, e quanti si consacrino al sacerdozio: chi, dove, e quando predichi: chi, dove, e come si amministrino i sacramenti: come si osservino gli anti-